

## AS786 - RECEPIMENTO DIRETTIVA COMUNITARIA SUI SERVIZI POSTALI 2008/6/CE

Roma, 15 gennaio 2011

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Ministro dello Sviluppo Economico  
Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2010 e trasmesso alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 2010 (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 313), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 287/90, intende esprimere il seguente parere.

L'Autorità intende evidenziare alcuni aspetti dello schema di decreto in relazione ai quali si ravvisano elementi di difformità rispetto alla disciplina comunitaria e alle regole a tutela della concorrenza che potrebbero frenare il processo di liberalizzazione dei servizi postali in atto in Italia e in Europa.

Più nello specifico l'Autorità ritiene che lo schema di decreto presenti una centrale criticità connessa alla costituzione di un'agenzia quale Ente Regolatore del settore senza che siano garantiti i requisiti di indipendenza.

Inoltre, lo stesso schema solleva perplessità relative a:

- a) le disposizioni in materia di servizio universale;
- b) la permanenza di un ambito di riserva;
- c) altre disposizioni.

### **La costituzione di un'Agenzia**

L'Autorità ha già più volte evidenziato la necessità di individuare un Regolatore indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore postale<sup>1</sup>. Lo schema di decreto in esame, invece, presenta una prima criticità connessa alla natura stessa del soggetto individuato come Regolatore il quale non è un'Autorità indipendente, bensì un'Agenzia. L'importante compito di vigilare sul complesso percorso della liberalizzazione e sulla successiva evoluzione del settore, in base allo schema di decreto, viene affidato ad un organismo che, per espressa disposizione di legge, opera al servizio delle Amministrazioni Pubbliche ed è sottoposto ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro.

La mancanza di indipendenza che si ricollega alla figura giuridica dell'Agenzia emerge, infatti, dalle regole di funzionamento della stessa contenute negli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 -

---

<sup>1</sup> Si veda per tutti la Segnalazione AS 659 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*, 9 febbraio 2010, in boll. 4/2010. I principi e le ragioni dell'individuazione di un regolatore indipendente sono state esposte, in generale, nell'Audizione del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Pres. Antonio Catricalà, presso la I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei Deputati del 2 marzo 2010.

*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* - espressamente richiamati dallo schema di decreto legislativo in esame nella nuova formulazione del comma 3, dell'art. 2, del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le norme sopra citate prevedono stringenti poteri di indirizzo del Governo, primo fra tutti il potere di nomina del Direttore Generale. In base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 8, comma 3 e 5, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico impiego) il Direttore Generale dell'Agenzia viene, infatti, indicato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, in conformità alle disposizioni previste per i capi dipartimento ministeriali. Al Direttore dell'Agenzia risulta, pertanto, applicabile l'art. 6, legge 15 luglio 2002, n. 145 che disciplina le possibilità di revoca della nomina da parte del nuovo Governo (c.d. *spoil system*).

L'Agenzia configurata nello schema di decreto legislativo sarebbe quindi soggetta, in ultima istanza, al potere di indirizzo del Governo e non potrebbe, perciò, qualificarsi come indipendente dagli operatori postali in quanto, come è noto, l'attuale fornitore del servizio universale nonché titolare di una posizione di dominanza nella gran parte dei mercati di servizi postali è Poste Italiane S.p.A., società a partecipazione pubblica totalitaria.

Sempre con riferimento al Regolatore così come è stato configurato nello schema di decreto, si rilevano altre criticità collegate alla struttura organizzativa e alle funzioni affidate che denotano ulteriormente la mancanza di indipendenza.

Con riguardo alla struttura rileva la modifica all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 261/99, laddove è previsto un ruolo centrale del Ministero dello Sviluppo Economico nel definire il "*ruolo organico dell'Agenzia*" in termini di numero di risorse, modalità di trasferimento del personale e delle risorse strumentali nonché di attribuzione delle varie competenze. Sul punto si evidenzia l'esigenza che il nuovo Ente Regolatore sia autonomo rispetto al Ministero anche con riferimento alle modalità di finanziamento che devono garantirne la piena autonomia finanziaria e la conseguente indipendenza.

Quanto alle funzioni, si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 2, lettere e) e f), del Decreto Legislativo n. 261/99 così come inserite nello schema di decreto in esame. La prima prevede che l'attività di monitoraggio sul servizio universale possa essere svolta anche attraverso terzi, senza specificare che questi terzi dovrebbero avere requisiti di indipendenza e dovrebbero chiaramente non essere attivi nei mercati postali. La seconda affida i compiti di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e di quelli derivanti da licenze e autorizzazioni all'Agenzia, che potrà svolgerli *«anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico»*.

Risulta di tutta evidenza, pertanto, che l'Ente Regolatore definito dallo schema di decreto in esame non rispetti, alla luce delle regole di funzionamento, della struttura organizzativa e delle competenze, il principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative né possa garantire, così come richiesto dalla Direttiva 2008/6/CE, l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e la correlata imparzialità delle decisioni dalle stesse adottate<sup>2</sup>. Si ricorda, infatti, che l'art. 22 della Direttiva 97/67/CE, così come modificato dall'art. 20 Direttiva 2008/6/CE, espressamente prevede che *«Gli stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo»*.

Sul punto rileva, inoltre, osservare che l'avvio di una procedura di infrazione contro lo Stato italiano da parte della Commissione Europea (Proc. 2009/2149) per la violazione dei principi comunitari in materia di indipendenza del Regolatore postale rende particolarmente critica l'attuale configurazione del Regolatore così come individuato nello schema di decreto in esame, e ancor più rilevante l'esigenza di individuare un soggetto formalmente e sostanzialmente indipendente sganciato dall'attuale che, come è noto, è il Ministero dello Sviluppo Economico.

L'attribuzione delle funzioni regolatorie all'Agenzia configurata nello schema di decreto anziché ad un'Autorità Indipendente presenta, quindi, forti criticità in quanto, in primo luogo, non è conforme con le indicazioni delle fonti comunitarie e risulta in contrasto con le modalità di recepimento delle Direttive

---

<sup>2</sup> Cfr. Considerando 47 e art. 20 che sostituisce l'art. 22 della Direttiva 97/67/CE.

postali adottate a livello comunitario<sup>3</sup>. L'assenza di indipendenza del Regolatore postale potrebbe astrattamente determinare, inoltre, un rallentamento del processo di liberalizzazione in corso favorendo la posizione dell'ex monopolista Poste Italiane in rapporto con gli altri operatori già presenti o potenziali dei mercati postali. Ciò appare ancor più evidente ove si consideri che, sulla base dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 261/99 così come verrà modificato dello schema di decreto in esame, all'Agenzia saranno affidati anche poteri relativi «*all'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali*».

Relativamente a questo profilo, l'Autorità, avendo più volte segnalato la necessità di stabilire chiare regole di accesso alla rete, ritiene indispensabile garantire l'indipendenza del Regolatore che sarà investito di poteri di definizione dei criteri di apertura e utilizzo della rete in un contesto liberalizzato<sup>4</sup>. Lo Schema di decreto legislativo in esame contiene, peraltro, su tali funzioni, solo previsioni che non assicurano né la certezza né un riferimento temporale in merito all'effettiva adozione di disposizioni sull'apertura della rete dell'ex monopolista<sup>5</sup>.

In un'ottica di piena attuazione della liberalizzazione sarebbe pertanto auspicabile che il decreto di attuazione della Direttiva assicuri la costituzione di un Ente Regolatore indipendente che garantisca la definizione di regole puntuali per lo sviluppo concorrenziale dei mercati del settore postale.

#### ***a) Le disposizioni in materia di servizio universale***

Le disposizioni inerenti il servizio universale determinano perplessità sotto il profilo concorrenziale con riguardo i) alle modalità di affidamento, ii) alla struttura del servizio stesso e iii) alle modalità di finanziamento.

Quanto alle modalità di affidamento le perplessità maggiori dal punto di vista concorrenziale sorgono in relazione al criterio di affidamento del servizio adottato nello schema di decreto in esame. La Direttiva 97/67/CE così come modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, consente, infatti, di modulare il servizio universale al fine di renderlo accessibile agli operatori concorrenti e di utilizzare forme di affidamento pienamente competitive come quelle dell'evidenza pubblica. In quest'ottica sia i criteri di affidamento, sia la previsione di affidare, in via diretta, il servizio universale a Poste Italiane per un periodo di 5 anni rinnovabili per ulteriori 5 anni per due volte, sono incompatibili con l'apertura concorrenziale del settore e non colgono le opportunità offerte dalla normativa comunitaria.

Con riguardo all'affidamento a Poste Italiane in via diretta, per un totale di 15 anni, dell'intero servizio universale su tutto il territorio nazionale, per effetto delle proroghe sopra richiamate, emergono due centrali profili restrittivi della concorrenza in quanto i) non si procede a selezionare il fornitore del servizio universale con modalità ad evidenza pubblica e ii) la durata dell'affidamento diretto risulta, per effetto delle proroghe, estremamente lunga e quindi incompatibile con una reale apertura del mercato. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un affidamento di breve durata al fine di consentire lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica che metta a gara tutto o parte del servizio universale per tutto o parte del territorio nazionale, ciò anche alla luce dell'esistenza di aree disagiate, con lo scopo di consentire l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti.

---

<sup>3</sup> A tale previsione la gran parte degli Stati membri ha fatto seguire la costituzione di un'Autorità distinta dai rispettivi Ministeri competenti.

Unicamente in Italia e in Spagna le competenze regolatorie sono state esercitate dal Ministero, rispettivamente delle Comunicazioni e dei Trasporti. Tuttavia, mentre in Italia tale anomalia persiste ancora, vale sottolineare che dal luglio scorso in Spagna è divenuta operativa la *Comisión Nacional del Sector Postal* – CNSP, un'istituzione pubblica dotata di piena autonomia nell'esercizio della funzione di regolatore per il settore postale.

<sup>4</sup> Cfr. da ultimo Segnalazione AS 659 Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 9 febbraio 2010, cit.

<sup>5</sup> Nel considerando 34 e, analogamente nell'art. 13, che inserisce l'art. 11 bis, la Direttiva 2008/6/CE espressamente prevede che «*in una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno [chiedere a tutti gli stati membri di] valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti dai fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere la concorrenza efficace e/o proteggere tutti gli utenti garantendo qualità globale del servizio postale*».

Altra criticità riguarda i criteri di selezione, laddove le modifiche all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 261/99 previste dallo schema di decreto prevedono che la selezione del fornitore del servizio universale avvenga per "designazione" sulla base dell'analisi dei costi e di vari criteri tra i quali meritano di essere segnalati, per l'effetto anticompetitivo che potrebbero determinare, quelli previsti alle lettere e) *esperienza di settore* e f) *eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico con esito positivo*. È evidente che nessun operatore alternativo a Poste Italiane potrà mai vantare "pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico". In quest'ottica sarebbe pertanto necessario eliminare questo requisito.

Quanto alla struttura del servizio, la Direttiva prevede varie possibilità di modulazione del servizio universale in ragione dell'estensione geografica e merceologica dello stesso. È infatti possibile, in base all'art. 4, «*designare una o più imprese come fornitori del servizio universale per coprire tutto il territorio nazionale. Gli stati membri possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi e provvedono alla loro pubblicazione*».

Lo schema di decreto in esame, invece, sembra accantonare la possibilità di una rimodulazione per aree territoriali e per ambiti merceologici della struttura del servizio universale prevedendo *sic et simpliciter* che il predetto servizio sia fornito su tutto il territorio nazionale nella sua totalità. In un'ottica concorrenziale sarebbe più proficuo lasciare aperta la possibilità che il servizio universale sia modulato in maniera flessibile, prevedendo un obbligo di valutazione, secondo criteri di efficienza e qualità del servizio, anche in aree geografiche disagiate, in sede regolatoria. Con una maggiore concorrenza e possibilità di scelta dovrebbe, infatti, potersi disporre di maggiore flessibilità – in termini di suddivisione per aree geografiche e/o per prodotti/servizi - per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del servizio universale<sup>6</sup>. Non può escludersi, infatti, che il processo di liberalizzazione in atto possa determinare, in futuro, un assetto di mercato che renda efficiente una frammentazione del servizio al fine di consentire a nuovi operatori di fornire il servizio universale in una parte del Paese o solo per determinati prodotti.

Si segnala, inoltre, che, nonostante l'Autorità abbia già evidenziato l'opportunità di restringere l'area del servizio universale ove ciò sia consentito dalla normativa europea<sup>7</sup>, lo schema di decreto in esame mantiene, con riferimento ai pacchi postali, il limite dei 20 kg. La Direttiva, invece, consentirebbe una riduzione del predetto limite a 10kg. La scelta di mantenere il limite massimo previsto dalla fonte comunitaria comporta un onere aggiuntivo per il fornitore del servizio universale, che inevitabilmente si riflette sulla sua efficienza e sul suo conto economico, oltre a ricadere sugli operatori concorrenti attraverso il previsto meccanismo di compensazione finanziaria.

Sempre nell'ottica di favorire l'aumento di competitività e l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, l'Autorità auspica altresì che, analogamente a quanto avvenuto in altri Stati membri, si valuti la possibilità di limitare il servizio universale esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale. In quest'ottica potrebbe, ad esempio, escludersi dall'ambito del servizio universale la cosiddetta *bulk mail*, ossia gli invii di corrispondenza in grandi quantità, che costituisce un servizio già reso da diversi operatori concorrenti a Poste Italiane e nell'ambito del quale potrebbe svilupparsi una vivace concorrenza in seguito all'abolizione della riserva per gli invii al di sotto dei 50g.

Sul punto si osserva che riducendo l'ambito del servizio universale verrebbero a ridursi gli effetti restrittivi connessi alla circostanza che il fornitore del servizio universale è attualmente titolare di benefici fiscali – quali ad esempio l'esenzione IVA<sup>8</sup> – che costituiscono un vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri

<sup>6</sup> Cfr. considerando 23 della Direttiva.

<sup>7</sup> Cfr. Parere AS 172 *Recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali*, del 7 maggio 1999, in boll. 16/1999.

<sup>8</sup> L'esenzione IVA è contenuta nell'art. 10, comma 1 n. 16, del DPR 633/72, così come riformulato dall'art 2, comma 4-bis, D.L. n. 40/2010, convertito in legge n. 73/2010, il quale dispone che sono esenti dall'Iva le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. A livello comunitario, l'art. 132 della Direttiva n. 2006/112, in cui è stato trasfuso l'art. 13 Dir. 77/388, prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto a favore delle prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni. La Corte di Giustizia CE nella sentenza n. 357 del 23/04/2009,

operatori. Anche in quest'ottica, pertanto, una riduzione del servizio universale, ove consentito dalla disciplina comunitaria, potrebbe determinare effetti benefici nei mercati postali eliminando le potenziali discriminazioni.

In relazione all'esenzione dell'IVA, l'Autorità, in un'ottica più generale, rileva che i prodotti rientranti nella nozione di servizio universale sono erogati non solo da Poste Italiane, in quanto aggiudicatario del servizio stesso, ma anche da altri soggetti autorizzati in concorrenza e ciò in un contesto che sarà ancora più aperto alla luce dell'eliminazione della riserva, così come previsto dalla Direttiva 2008/6 CE. In quest'ottica, deve osservarsi che l'esenzione IVA, prevista per i servizi erogati da Poste Italiane rientranti nel servizio universale, ha natura discriminatoria in quanto favorisce l'ex monopolista pubblico a svantaggio di altri operatori concorrenti sugli stessi servizi e determina una riduzione della capacità competitiva dei nuovi entranti, così riducendo il grado di effettiva concorrenza sul mercato<sup>9</sup>. L'Autorità auspica, pertanto, una revisione della normativa al fine di eliminare tale criticità concorrenziale.

Con riguardo al finanziamento dell'onere del servizio universale, l'Autorità reputa di fondamentale importanza garantire che la gestione del fondo di compensazione sia improntata a criteri di indipendenza, trasparenza e non discriminazione e affidata ad un organismo indipendente, così come, peraltro, già previsto dalla fonte comunitaria<sup>10</sup>.

Si richiama, inoltre, quanto già evidenziato<sup>11</sup> in precedenti segnalazioni in merito alla necessità che la contribuzione all'onere del servizio universale non diventi penalizzante per i nuovi operatori e non si traduca in un beneficio concorrenziale a favore di Poste Italiane.

#### **b) La permanenza di un ambito di riserva**

Si ritiene che il mantenimento della riserva per gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) non consenta un pieno confronto concorrenziale nell'ambito degli invii raccomandati, escludendo dall'ambito della contendibilità tutta la domanda derivante dal settore giudiziario e delle infrazioni del Codice della Strada. Si evidenzia infatti che, come è noto, la notifica postale è, di regola, un sostituto della notifica di persona che avviene attraverso il c.d. messo<sup>12</sup>. Già da tempo varie Pubbliche Amministrazioni hanno posto a gara i servizi di notifica attraverso messo notificatore all'interno

---

ha chiarito che godono del regime di esenzione da Iva soltanto i servizi postali forniti, da operatori pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all'art. 3 della Direttiva 97/67/CE, come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, e che l'esenzione non si applica alle prestazioni di servizi ed alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano negoziate individualmente.

<sup>9</sup> Le evidenti distorsioni del sistema vigente sono state al centro di un ampio dibattito, a livello di singoli stati membri e di Unione Europea. In proposito si rammenta che nel 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica della direttiva 77/388/CEE che, sostanzialmente, modificando l'art. 13, lettera A (1) stabiliva l'abolizione dell'esenzione IVA nel settore postale, la tassazione di tutti i fornitori di servizi postali, e nuove regole per l'esenzione di servizi postali transfrontalieri. Il Consiglio, tuttavia, non è ancora stato in grado di esprimere il consenso su tale proposta, che dal 2004 non è più stata discussa. Ancora nell'ultima relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo del dicembre 2008 sull'applicazione della seconda direttiva postale (direttiva 97/67/CE modificata dalla direttiva 2002/39/CE), nell'esaminare lo stato dell'implementazione della direttiva e dello sviluppo dei mercati postali all'interno dell'Unione, la Commissione ha sottolineato come «l'effetto distorsivo delle esenzioni IVA nel settore postale sulla concorrenza persiste in larga misura», e ha ritenuto, con riguardo alla citata proposta di modifica della sesta direttiva IVA del 2003, come «la sua adozione diventa ancora più urgente ora che la terza direttiva postale fissa una data definitiva per la piena liberalizzazione dei mercati postali nazionali».

<sup>10</sup> Cfr. art. 7, comma 4, Direttiva 97/67/CE così come modificato dall'art. 8 Direttiva 2008/6/CE.

<sup>11</sup> Nella segnalazione AS172 cit., l'Autorità a segnalato che la previsione di un obbligo di contribuzione anche per i soggetti titolari di autorizzazione generale – così come previsto dallo schema di decreto - non trova giustificazione nelle ragioni sottostanti la costituzione del fondo di compensazione e neppure nella normativa comunitaria che prevede un obbligo di contribuzione al fondo solo per i soggetti titolari di licenza individuale che svolgono servizi rientranti in quello universale. L'Autorità ha inoltre precisato che la misura massima di contribuzione, pari al 10% degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata, potrebbe essere penalizzante per gli operatori nuovi entranti i quali in altri ordinamenti sono stati esentati dall'onere di contribuzione almeno fino al raggiungimento di una determinata quota di mercato.

<sup>12</sup> Cfr. art. 1 legge 20 novembre 1982 n. 890 «in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona». L'art. 201 del Codice della Strada prevede, inoltre, che «Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale».

del territorio comunale, ritenendo quindi che gli operatori alternativi a Poste siano altrettanto affidabili. Sarebbe pertanto auspicabile l'eliminazione graduale anche di questo tipo di riserva.

***c) Altre disposizioni***

Si segnalano, infine, alcune disposizioni che potrebbero determinare delle difficoltà interpretative tali da mettere a rischio l'implementazione del decreto in un'ottica concorrenziale. In primo luogo la lettera o) dell'art. 1 andrebbe integrata prevedendo la possibilità che il servizio universale possa essere reso per una parte dei prodotti compresi e per una parte del territorio nazionale.

In relazione alle modifiche apportate all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 261/99, lo stesso prevede che l'autorizzazione per la licenza individuale, necessaria per l'esercizio di servizi che rientrano nel servizio universale, sia conferita dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un provvedimento che ne fissa i requisiti emanato dall'Autorità di regolamentazione. La disposizione appare contraddittoria nel momento in cui affida al Ministero il compito di emettere le licenze individuali e affida invece all'Autorità l'emanazione del provvedimento che le disciplina. Sarebbe preferibile, in un'ottica di piena separazione tra controllore e soggetti controllati, che la licenza sia conferita dall'Autorità di regolazione dotata di autonomia e indipendenza.

In conclusione, il testo in esame si inserisce nel processo di liberalizzazione del settore postale. Restano da adottare quelle misure che sarebbero fondamentali per consentire la realizzazione di una concorrenza effettiva quali, in via principale, l'affidamento ad un'autorità indipendente delle funzioni di regolazione, l'affidamento del servizio universale con procedure di evidenza pubblica, l'abolizione della riserva postale e l'apertura della rete.

L'Autorità confida che le considerazioni suesposte possano costituire un utile contributo affinché i principi del corretto funzionamento del mercato espressi dalla legge n. 287/90 trovino effettiva realizzazione anche nel settore dei servizi postali, favorendone la crescita e lo sviluppo anche attraverso una regolazione indipendente e imparziale.

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---